

COMUNE DI CAGLIARI
REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI SALE GIOCHI E GIOCHI AUTOMATICI
IN PUBBLICI ESERCIZI E IN CIRCOLI PRIVATI

(Approvato con deliberazione dal C.C. n° 4 del 19.01.1998)

ART. 1

Per "Automatico da trattenimento" si intende l'attività svolta mediante apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici da trattenimento e da gioco di abilità, conformi alle vigenti disposizioni di legge. La suddetta attività può essere esercitata nelle "sale giochi", nei pubblici esercizi od in luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli privati ed associazioni di qualsiasi specie.

ART. 2

L'esercizio dell'attività di cui all'art.1 è soggetto a licenza ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 N. 773, dell'art.19 del D.P.R. 24/07/1977 N. 616 e dell'art.13 del D.P.R. 19/06/1979 N. 348.

Il Dirigente rilascia la suddetta licenza nel rispetto del presente regolamento, dei regolamenti comunali di polizia e di igiene e delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali commerciali.

ART. 3

La licenza è valida per l'intestatario, per i locali e per il numero di apparecchi in essa indicati. Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici da gioco d'azzardo o che comunque non sono consentiti da vigenti disposizioni di legge.

E' consentita la rappresentanza nell'espletamento dell'attività, purché i rappresentanti siano in possesso dei requisiti soggettivi necessari per ottenere la licenza.

ART. 4

Se dall'esercizio dell'attività in tutte le ipotesi di cui all'art.1, dovessero derivare problemi relativi all'ordine pubblico od intralcio al traffico veicolare o pedonale a causa dell'assembramento di persone o della presenza di autoveicoli o motoveicoli, o comunque disturbo della quiete pubblica, verrà disposta la sospensione della licenza per l'esercizio dell'attività di cui sopra per un periodo di due mesi; in caso di recidiva verrà disposta la revoca della licenza con provvedimento motivato del responsabile dell'ufficio.

Sale giochi

ART. 5

Per "sala giochi" si intende uno o più locali appositi ove, dietro compenso, sono messi a disposizione

dei clienti biliardi, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità considerati leciti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché apparecchi automatici da trattenimento (juke box, cine box e simili)

La tipologia di giochi di cui al presente regolamento varierà in dipendenza di eventuali modifiche della normativa attualmente esistente o con provvedimento motivato del Sindaco.

ART. 6

Il locale della sala giochi deve avere una superficie utile minima di mq. 40. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi. La superficie occupata dai giochi non potrà superare il 40% dello spazio utile.

ART. 7

La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di sale giochi, redatta in carta legale, con firma autenticata ai sensi dell'art.12 del T.U.L.P.S., è indirizzata al Sindaco e deve contenere le seguenti indicazioni:

1. generalità complete del richiedente, o - nel caso di società - ragione sociale e generalità del legale rappresentante;
2. partita IVA.;
3. ubicazione dell'esercizio;
4. disponibilità dei locali a destinazione d'uso commerciale;
5. capacità del locale e superficie dello stesso;
6. proprietà degli apparecchi ovvero i dati di identificazione del proprietario dei giochi, se diverso dal richiedente;
7. numero massimo dei giochi da installare, indipendentemente dalle tipologie, con dichiarazione che gli stessi sono leciti ai sensi delle leggi vigenti, nonché la relativa superficie occupata.

La domanda, inoltre, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a. atto costitutivo della società (originale o copia autenticata) , per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- b. tre estratti di mappa in scala 1:2000;
- c. tre planimetrie in scala 1:100, quotate, datate, firmate da un tecnico abilitato ed indicanti l'approssimativa collocazione dei singoli apparecchi, unitamente ad una relazione descrittiva sugli ingressi, uscite, servizi ed in particolare sull'impianto elettrico che deve essere conforme alla normativa CEI, nonché sul pavimento che deve avere una tenuta di carico non inferiore a cinque quintali per metroquadrato;
- d. regolamento generale dei giochi di cui si chiede l'installazione;
- e. contratto di affidamento in gestione dei giochi, se di proprietà di soggetto diverso dal richiedente;

- f. dichiarazione di inizio di attività rilasciata dalla SIAE;
- g. nulla osta dei Vigili del Fuoco qualora trattasi di locali per i quali venga prevista una affluenza superiore alle cento persone.

ART. 8

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta la voltura della licenza a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Il subentrante può continuare l'attività solo dopo aver fatto richiesta di licenza al Sindaco. Qualora non presenti la richiesta entro sei mesi dalla data del trasferimento dell'azienda il subentrante decade dal diritto di ottenere la voltura della licenza.

ART. 9

Le sale giochi non potranno aprire prima delle ore 9.00 e, per quanto riguarda la chiusura, si seguirà il criterio per cui quelle ubicate in zone residenziali e nel Centro Storico dovranno cessare l'attività entro le ore 22.00, mentre per quelle ubicate in zone non residenziali l'attività dovrà cessare entro le ore 2.00 nel periodo invernale, ed entro le ore 4.00 nel periodo estivo.

ART. 10

E' fatto obbligo di tenere esposti all'interno del locale ed in luogo ben visibile al pubblico, oltre che la licenza d'esercizio, le tariffe e la tabella dei giochi proibiti predisposta dalla Questura, nonché di tenere a disposizione il regolamento dei giochi per tipologia.

E' fatto obbligo, altresì, di non consentire l'accesso all'interno della sala giochi e l'utilizzo dei giochi ai minori di anni dodici non accompagnati da uno dei genitori; tale obbligo persiste, altresì, sino al raggiungimento degli anni quattordici; nei mesi da settembre a giugno, nei giorni di apertura delle scuole: prima delle ore 12.00 nella mattinata e prima delle ore 18.00 nel pomeriggio.

ART. 11

Chi ha ottenuto la licenza per l'apertura di una sala giochi dovrà produrre, entro sessanta giorni dall'inizio dell'attività e consegnare al competente ufficio comunale il certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A..

La mancata presentazione del suddetto certificato comporta la revoca della licenza.

ART. 12

La licenza ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno ed è soggetta al rinnovo annuale, fermo restando l'obbligo del pagamento delle eventuali tasse di concessione.

ART. 13

Oltre ai casi prescritti dalle leggi vigenti e dall'art.4 del presente regolamento, la licenza è revocata:

- a. qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo di tempo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Sospensioni e riprese dell'attività devono essere comunicate all'Amministrazione Comunale a mezzo lettera raccomandata A/R;
- b. qualora nel titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'art.11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 N.deg; 773.
- c. nei casi previsti dalla legge 425/95, che attualmente regola la materia, o da altre leggi che dovessero eventualmente sostituirla.

La licenza può essere, inoltre, revocata, previa sospensione, per motivi di igiene o per inosservanza delle norme del presente regolamento, allorché il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte entro tre mesi, salvo proroga per comprovata necessità.

Installazione di singoli apparecchi negli esercizi pubblici

ART. 14

E' soggetta ad autorizzazione del Dirigente l'installazione di singoli apparecchi di cui all'art.1 all'interno degli esercizi pubblici di natura diversa dalle sale giochi. Le licenze per apparecchi singoli possono essere rilasciate esclusivamente ai titolari di esercizi con superficie superiore a mq. 50 entro i limiti numerici seguenti:

- N. 2 apparecchi negli esercizi con una superficie di 50 mq.
- N. 4 apparecchi negli esercizi con una superficie minima di mq. 100;
- un numero di apparecchi superiore a 4 negli esercizi con una superficie minima di mq. 150; sarà però necessario presentare adeguata documentazione che dimostri l'idoneità del locale all'installazione di quel determinato numero di apparecchi.

Deve, peraltro, essere mantenuta la prevalenza della attività di cui alla licenza principale.

Nella sala in cui si svolge l'attività di ristorazione non è consentita l'installazione degli apparecchi di cui all'art.1 fatta eccezione per i

juke box.

ART. 15

La domanda per ottenere il rilascio della licenza per la installazione di singoli apparecchi all'interno di esercizi pubblici, redatta in carta legale dal titolare della licenza di pubblico esercizio, deve contenere le seguenti indicazioni:

1. generalità complete del richiedente o - nel caso di società - ragione sociale e generalità del legale rappresentante;
2. partita I.V.A.;
3. superficie del locale;
4. proprietà degli apparecchi ovvero dati di identificazione del proprietario dei giochi, se diverso dal

richiedente;

5. numero massimo dei giochi da installarsi indipendentemente dalle tipologie, con dichiarazione che gli stessi sono leciti ai sensi delle leggi vigenti.

La domanda deve, inoltre, essere corredata dai seguenti documenti:

- a. fotocopia della licenza relativa al pubblico esercizio in cui gli apparecchi vengono installati;
- b. regolamento generale dei giochi di cui si chiede l'installazione, per tipologia;
- c. planimetria in scala 1:100, quotata, datata, firmata da un tecnico abilitato ed indicante l'esatta collocazione dei singoli apparecchi;
- d. dichiarazione di inizio di attività rilasciata dalla S.I.A.E.

ART. 16

In caso di trasferimento in gestione od in proprietà del pubblico esercizio, il subentrante, in possesso dei requisiti per la voltura della licenza principale, ha diritto alla voltura della autorizzazione all'installazione dei singoli apparecchi.

ART. 17

Negli esercizi pubblici di natura diversa dalle sale giochi, i singoli apparecchi installati all'interno degli stessi non possono essere attivati prima delle ore 09.00 e dopo le ore 01.00. L'utilizzo dei juke box nei pubblici esercizi ubicati in zone residenziali dovrà cessare entro le ore 23.00.

ART. 18

E' fatto obbligo di tenere esposti all'interno del locale ed in luogo ben visibile al pubblico, oltre che la licenza per l'installazione degli apparecchi, le tariffe e la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Questore, nonché di tenere a disposizione i regolamenti dei singoli giochi, per tipologia.

E' fatto obbligo, altresì, di non consentire l'utilizzo dei giochi ai minori di anni dodici non accompagnati da uno dei genitori; tale obbligo persiste, altresì, sino al raggiungimento degli anni quattordici, nei mesi da settembre a giugno, nei giorni di apertura delle scuole: prima delle ore 12.00 nella mattinata e prima delle ore 18.00 nel pomeriggio.

ART. 19

Per sala giochi con somministrazione di alimenti e bevande si intende uno o più locali destinati prevalentemente all'attività di gioco automatico da trattenimento, al cui interno sia ricavato uno spazio attrezzato per la somministrazione soggetto alle prescritte autorizzazioni. Tale spazio non può essere superiore al 30% dell'intera superficie. In tal caso si rientra nella tipologia di cui alla lettera C dell'art.5 della legge N. 287/91. Essendo tale licenza legata alla sala gioco non può essere trasferita.

ART. 20

E' fatto obbligo di tenere esposti all'interno del locale ed in luogo ben visibile al pubblico, oltre che la licenza d'esercizio, le tariffe e la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Questore, nonché di tenere a disposizione i regolamenti dei singoli giochi per tipologia.

E' fatto obbligo, altresì, di non consentire l'accesso all'interno della sala giochi e l'utilizzo dei giochi ai minori di anni dodici non accompagnati da uno dei genitori; tale obbligo persiste, altresì, sino al raggiungimento degli anni quattordici, nei mesi da settembre a giugno, nei giorni di apertura delle scuole: prima delle ore 12.00 nella mattinata e prima delle ore 18.00 nel pomeriggio.

ART. 21

E' consentito ai circoli privati ed alle associazioni culturali legalmente costituiti e dotati di apposita autorizzazione del Ministero dell'Interno, aprire sale giochi al servizio e nell'esclusivo interesse dei propri soci. Il titolare o legale rappresentante del circolo o dell'associazione, deve dare comunicazione dell'apertura al Sindaco ed al Questore, allegando copia dello statuto sociale. Alla suddetta comunicazione deve essere allegata, altresì, una dichiarazione attestante il numero complessivo dei giochi da installare, con l'indicazione che trattasi di giochi leciti ai sensi delle leggi vigenti, nonché il regolamento dei giochi, per tipologie, ed il nulla osta della S.I .A.E..

ART. 22

E' fatto obbligo ai circoli ed alle associazioni di tenere esposta all'interno del locale, la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Questore.

ART. 23

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 N. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile.

ART. 24

Le licenze e le autorizzazioni già rilasciate alla data d'entrata in vigore del presente regolamento sono confermate.

Il trasferimento di sale giochi, aventi una superficie utile inferiore a quella prevista dal presente regolamento, potrà essere concesso a condizione che il nuovo esercizio rispetti i nuovi parametri, fermo restando, altresì, l'adeguamento a tutto quanto previsto dal presente regolamento.